

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

(EX ART. 15 L. 241/90)

Per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per studi da realizzarsi nell'ambito degli obiettivi strategici riguardanti il settore agricolo, alimentare, forestale e delle aree rurali, recati dalla vigente programmazione comunitaria.

TRA

L' Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (d'ora innanzi denominata ARSIAL), nella persona del Presidente del CdA Ing. Mario Ciarla, domiciliato per la carica presso ARSIAL, via Rodolfo Lanciani, 38 00162 Roma – P. IVA 04838391003.

Indirizzo pec: arsial@pec.arsialpec.it

E

Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia (d'ora innanzi denominato DAFNE), con sede legale in via S. Maria in Gradi n.4 e sede operativa in Via S. Camillo de Lellis snc, 01100 Viterbo _ C.F. 80029030568, P.Iva 00575560560, rappresentato dal Direttore, Professore Nicola Lacetera, nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis), domiciliato per la carica presso la sede del DAFNE.

Indirizzo pec: dafne@pec.unitus.it

PREMESSO CHE

- ARSIAL è un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, istituito con legge regionale n. 2/1995 al fine di promuovere lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale ed in particolare la tutela della diversità biologica delle specie animali e vegetali di interesse agrario (art. 2 comma 1 lett. i);
- ARSIAL, in conformità alla L.R. 1 marzo 2000, n. 15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario", gestisce il Registro Volontario Regionale (RVR), nel quale vengono iscritte le risorse genetiche autoctone del Lazio, a rischio di erosione, e la Rete di Conservazione e Sicurezza, alla quale aderiscono i detentori delle risorse genetiche tutelate; i relativi Piani Settoriali di intervento prevedono azioni di recupero, caratterizzazione, conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche autoctone del Lazio di interesse agrario ed a rischio di erosione, attuate secondo le "Linee Guida Nazionali per la conservazione in-situ/on-farm ed ex-situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" adottate dal MIPAF (G.U.n.171 il 24 luglio 2012);
- le suddette Linee Guida richiedono azioni mirate volte a promuovere la conservazione in-situ/on-farm ed ex-situ ovvero la conservazione delle risorse genetiche in situ nell'azienda agricola, presso le collezioni ex situ (banche dei geni) e delle banche dati;

-per quanto sopra detto, risulta necessario coordinare e monitorare la conservazione in situ / on farm delle risorse genetiche tutelate dalla L.R. n. 15/2000, offrendo supporto scientifico e tecnico alle comunità di agricoltori locali;

- la Pianificazione dello Sviluppo Rurale relativa alla programmazione 2014-2020 e al periodo transitorio 2021/22, contempla espressamente, con apposite misure, la conservazione della biodiversità di interesse agrario e dell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura;

- In riferimento al prossimo periodo di programmazione nazionale, per tutti gli strumenti della PAC 2023-2027 (pagamenti diretti, OCM e sviluppo rurale) occorre rispondere adeguatamente alle sfide del *Green Deal* (strategie *Farm to Fork* e Biodiversità per il 2030, Azione Climatica), che punta ad obiettivi strategici in ambito di sostenibilità e inclusività del sistema agricolo, forestale, alimentare e dei territori rurali;

- il Dipartimento DAFNE, dell'Università degli Studi della Tuscia, svolge attività con " *... funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative ..* ", e " *... promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente ..* ", e " *... assicura le condizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle ricerche ...* ", che si svolgono sul territorio ed anche in collaborazione con altri enti.

- il DAFNE, in passato, ha provveduto a caratterizzare morfologicamente ed iscrivere al Registro Volontario Regionale (RVR) numerose risorse genetiche sia arboree che erbacee ed ha eseguito studi di valutazione sulle risorse iscritte all'RVR;

- ARSIAL e DAFNE, intendono concludere un accordo di collaborazione, con ricadute di pubblico interesse,

a) per la realizzazione di studi legati alle razze autoctone a rischio di erosione genetica del Lazio, presente per lo più nelle aree marginali interessate da spopolamento o in aree protette, in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (in particolare risorse autoctone infeudate a territori ricadenti in habitat in rete Natura 2000); in generale, "aree svantaggiate" ove è più radicato il legame con le tradizioni e con i territori d'origine, che attribuisce alla zootecnia una forte valenza anche in termini di qualità delle produzioni agroalimentari, ma nelle quali si riscontrano criticità relative alla sfera dell'organizzazione, della sostenibilità e della redditività tali da condizionarne le prospettive di sviluppo;

b) per l'approfondimento della ricerca relativa alla caratterizzazione, conservazione, monitoraggio e uso sostenibile del germoplasma di risorse vegetali autoctone del Lazio ed a rischio di erosione, mettendo in sinergia le proprie diverse competenze istituzionali, le loro strutture, il loro personale tecnico e scientifico, la puntuale conoscenza del territorio della Regione Lazio e delle comunità locali di agricoltori detentori delle risorse genetiche tutelate o di nuove varietà da porre sotto tutela con l'iscrizione al Registro Volontario Regionale;

- il presente Accordo richiama norme a carattere generale, cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula delle Convenzioni Operative/Accordi di Collaborazione, in cui ARSIAL e DAFNE mettono in sinergia le proprie diverse competenze istituzionali, le loro strutture, il loro personale tecnico e scientifico, la puntuale conoscenza del territorio della Regione Lazio e delle comunità locali

di agricoltori detentori delle risorse genetiche tutelate o di nuove varietà o da porre sotto tutela con l'iscrizione al Registro Volontario Regionale;

- ARSIAL e DAFNE collaborano fattivamente in progetti di ricerca per la tutela della biodiversità autoctona del Lazio, stipulando appositi accordi di collaborazione per lo svolgimento in comune di precedenti attività progettuali,—che hanno consentito di costruire un bagaglio condiviso di esperienze e conoscenze scientifiche e socio-economiche del territorio laziale, che potranno essere ulteriormente valorizzate con il presente Accordo Quadro, con il fine di acquisire una più ampia e profonda conoscenza delle risorse genetiche animali e vegetali-di interesse agrario;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;

- conformemente alle finalità ed agli obiettivi che il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, di cui alla LR 15/2000, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l'interesse dell'intera comunità, il presente Accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza;

- il presente Accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza, e devono essere di comune accordo resi pubblici tramite anche pubblicazioni a carattere divulgativo e scientifico;

- gli oneri finanziari che deriveranno dalle previste convenzioni o accordi di collaborazione non possono figurarsi quali pagamento di un corrispettivo ma rappresentano un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DAFNE nell'ottica della reale condivisione di compiti e responsabilità;

- il presente Accordo-Quadro richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future convenzioni operative o accordi di collaborazione ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri Accordi o Convenzioni si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo-Quadro;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE TRA LE PARTI QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse e le considerazioni sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Accordo

Art. 2

Oggetto e durata

Le parti del presente Accordo-Quadro si impegnano a collaborare:

- in materia di tutela della biodiversità di interesse agrario, per la realizzazione di attività e progetti che, coerentemente con quanto previsto dal Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, e con i conseguenti Piani <operativi Annuali di cui alla LR 15/2000, perseguono finalità di caratterizzazione delle risorse genetiche animali autoctone del Lazio, e delle relative produzioni, per la loro valorizzazione;
- nell'ambito della competitività sostenibile, per lo sviluppo di sistemi di allevamento sani e sicuri, al fine di raggiungere obiettivi di sicurezza alimentare, produttività e valorizzazione delle produzioni (sostenibilità economica del comparto zootecnico);
- attività legate all'incentivazione dei servizi ambientali prestati dai sistemi estensivi di produzione zootecnica;
- per ciò che attiene alla gestione degli allevamenti: riduzione delle emissioni, strategie integrate per attività di prevenzione e controllo malattie, miglioramento del livello di benessere animale e trasferimento delle innovazioni per la sostenibilità delle produzioni;

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2027;

Art. 3

Adesione successiva all'Accordo-Quadro

Al presente Accordo possono aderire anche successivamente Dipartimenti Universitari e/o altri soggetti pubblici che ne condividano le finalità.

L'adesione è formalizzata con la stipula di un atto integrativo del presente Accordo.

Art. 4

Convenzioni operative o Accordi di Collaborazione

Le attività oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di Convenzioni Operative o Accordi di Collaborazione che verranno predisposte dalla struttura di gestione e si potranno estendere, con apposito atto, a quelle altre che potranno essere successivamente e congiuntamente individuate.

Le Convenzioni Operative e gli Accordi di collaborazione dovranno contenere le descrizioni specifiche di:

- a) attività da svolgere;
- b) obiettivi da realizzare;
- c) termini e condizioni di svolgimento;

- d) tempi di attuazione;
- e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti;
- f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.

Art. 5

Struttura di gestione dell'accordo quadro

Il coordinamento delle attività previste verrà svolto dai responsabili delle rispettive strutture coinvolti nelle attività delle Convenzioni Operative o Accordi di Collaborazione che saranno sottoscritte durante il periodo di validità del presente Accordo.

Art. 6

Spese e rendicontazione

In relazione all'esecuzione delle attività di cui all'Accordo, verrà riconosciuto al DAFNE, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, un contributo da definire nell'ambito di ogni Convenzione operativa o Accordo di Collaborazione.

Tale contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e delle Convenzioni operative o Accordi di Collaborazione che saranno eventualmente sottoscritte e, quindi, non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi.

Nei progetti, parte integranti delle singole Convenzioni Operative o Accordi di Collaborazione, i costi dovranno essere computati in termini di disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell'ente, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente Accordo.

Art. 7

Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 8

Proprietà dei risultati

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.

Art. 9

Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art.10

Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati. Inoltre, ARSIAL si impegna a corrispondere al DAFNE l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 11

Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 12

Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 13

Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241 /1990, è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso (artt. 1 e 4 della Tariffa, Parte seconda -D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni).

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente. Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2 della Tariffa Allegato A, Parte prima - D.P.R. 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni), che sarà assolta dal DAFNE tramite apposizione di contrassegno telematico.

Letto, approvato e sottoscritto.

ROMA, _____

Per ARSIAL
Il Presidente
Ing. Mario Ciarla

Per il DAFNE
Il Direttore
Prof. Nicola Lacetera